

SOCIETA' ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA

REGOLAMENTO

Capo I - Soci.

- Art. 1. - Coloro che aspirano ad essere Soci della SIMP devono essere presentati da almeno due Soci. L'ammissione avviene in base alle norme statutarie.
- Art. 2. - Il nuovo Socio oltre alla quota sociale verserà « una tantum », una quota di iscrizione. A tutti i Soci vengono spediti i volumi dei Rendiconti a partire dall'anno di iscrizione. L'ammontare della quota sociale e della quota di ammissione è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
- Art. 3. - Ogni anno nel mese di gennaio i Soci ricevono dalla Segreteria della Società l'invito a versare la quota sociale entro il successivo mese di febbraio.
I Soci decaduti per morosità ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto possono essere riammessi dietro pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale.
- Art. 4. - I Soci che intendono dimettersi dalla Società dovranno presentare alla Presidenza regolare lettera di dimissioni entro il mese di dicembre; la cessazione da Socio ha inizio dal 1° gennaio successivo.

Capo II - Consiglio di Presidenza e cariche sociali.

- Art. 5. - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai membri del Consiglio di Presidenza compete il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Per il rinnovo delle cariche sociali, ferme restando le norme statutarie, il Presidente in carica indice le votazioni in sede di Assemblea da tenersi entro il 30 novembre precedente il termine del mandato.

Le liste dei candidati alle diverse cariche sociali, formulate in base a proposte scritte firmate da almeno 20 Soci, devono essere presentate al Consiglio di Presidenza entro il 30 giugno dell'anno nel quale si indice la votazione. Il Consiglio di Presidenza può formulare una propria lista di Candidati.

Le liste dei Candidati saranno inviate ai Soci congiuntamente all'Ordine del Giorno dell'Assemblea nella quale si effettueranno le votazioni.

Capo III - Pubblicazioni.

Art. 6. - I Rendiconti annuali della SIMP vengono pubblicati ogni anno in uno o più fascicoli che vengono inviati gratuitamente ai Soci.
I Rendiconti contengono tutti gli Atti del Congresso e delle altre riunioni della Società tenute durante l'anno.

Art. 7. - Nei Rendiconti vengono pubblicate le note presentate dai Soci nelle riunioni scientifiche e nei Congressi della Società con le modalità di cui al Capo IV. Vengono accolti anche eventuali interventi in sede di discussione, nonché brevi comunicazioni in forma riassuntiva, cui deve seguire l'indicazione del Periodico che ospiterà la nota « in extenso ».

Art. 8. - I manoscritti delle comunicazioni presentate nelle riunioni devono essere consegnati al Presidente della seduta al termine di essa.

Art. 9. - Gli Autori hanno diritto alla visione e correzione delle I e delle II bozze di stampa.

Tutte le correzioni di errori non imputabili alla Tipografia ed eventuali modifiche di testo effettuate sulle bozze verranno addebitate agli Autori.

Nei volumi dei Rendiconti i lavori verranno pubblicati secondo l'ordine di restituzione delle ultime bozze contenenti il « visto si stampi ». I lavori presentati in originale per la stampa devono essere accompagnati da un riassunto in italiano, uno in inglese ed eventualmente un terzo in altra lingua.

Il Direttore Responsabile dei Rendiconti, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, è nominato dal Consiglio di Presidenza.

Capo IV - Comitato di Redazione.

Art. 10. - Un Comitato di quattro Soci, nominato dal Consiglio di Presidenza, cura, insieme al Presidente, l'accettazione definitiva dei lavori per la stampa nei Rendiconti.

Qualora si prospetti l'eventualità che il lavoro debba essere modificato o non accolto, il Comitato di Redazione darà il lavoro ad uno specialista qualificato (il quale potrà appartenere o no al Comitato) che riferirà con relazione scritta esprimendo un giudizio. Questa relazione, esaminata dal Comitato stesso, verrà rimessa all'Autore che potrà formulare le proprie osservazioni in merito o eventualmente modificare il testo.

Il Comitato, collegialmente, sulla base del giudizio dei propri componenti, dell'eventuale specialista e della replica dell'Autore, delibererà, perfettamente informato, in merito alla pubblicazione integrale, o in riassunto, o alla non pubblicazione del lavoro stesso. Tutta la procedura inerente l'accettazione dei lavori deve avere carattere di riservatezza.

Art. 11. - Il Comitato di Redazione esplica le sue funzioni sino alla pubblicazione dei Rendiconti dell'anno nel quale decade il Consiglio di Presidenza.

Il nuovo Consiglio di Presidenza, nella sua prima adunanza nomina il nuovo Comitato di redazione che si occuperà della pubblicazione dei Rendiconti relativi al successivo biennio.

Capo V - Spese di Stampa.

Art. 12. - La Società sostiene le spese di stampa delle diverse note presentate dai Soci per un massimo di N. 32 pagine per nota. Le pagine in più sono a carico degli Autori, come pure le spese per la preparazione di tutti i cliché.

La Società concede agli Autori 50 estratti delle pubblicazioni con copertina.

Capo VI - Rapporti tra SIMP e organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 13. - Il Presidente della Società è il rappresentante ufficiale e responsabile della SIMP per i rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 14. - Il Consiglio di Presidenza nomina i rappresentanti della Società nelle diverse Commissioni internazionali ed i delegati con diritto di voto nelle Assemblee generali. La nomina deve essere ratificata nell'Assemblea della SIMP.

I rappresentanti eletti restano in carica per 6 anni.

- Art. 15. - In tutti i casi in cui la SIMP deve essere rappresentata in organizzazioni internazionali, se il Presidente o il Vicepresidente sono impossibilitati ad intervenire, la SIMP sarà rappresentata da un sostituto nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente stesso.
- Art. 16. - Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio di Presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un decimo dei Soci.

*Testo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in Siena
il 24 settembre 1971.*